

STATUTO

WIKY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUBBIO PG VIA PALMERUCCI
14 INT.B

Numero REA: PG - 373397

Codice fiscale: 04017090541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al rep.n. 84.740/27.678	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Gubbio (PG) la società cooperativa sociale denominata "WIKY SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art.	
	1	

	4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Ter-	
	zo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulte-	
	2	

	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della	
	Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determina-	
	ti, la Cooperativa ha come oggetto la predisposizione e la	
	3	

	gestione di mezzi e tecniche per la prestazione delle seguen-	
	ti attività:	
	- prestare servizi di facchinaggi vari, lavorazioni per con-	
	to terzi, gestione di agenzie di recapito, servizi di traslo-	
	chi e autotrasporti di merci per conto terzi, gestione di	
	servizi di portabagagli nelle stazioni ferroviarie, manipola-	
	zioni di merci, gestione e movimentazione magazzini, opera-	
	zioni di imballaggio e assemblaggio;	
	- facchinaggio generico, doganale e negli scali ferroviari,	
	includere la presa in consegna, il carico, lo scarico, il depo-	
	sito e la consegna di carri, colli e bagagli;	
	- facchinaggio e pesatura nei mercati agroalimentari, inclu-	
	se tutte le attività preliminari e complementari al facchi-	
	naggio, anche con mezzi ed attrezzature proprie o delle quali	
	la società abbia la disponibilità;	
	- insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatasta-	
	mento, carico e scarico, pressatura ed imballaggi di merci,	
	prodotti e materiali vari, inclusa la selezione e cernita,	
	con o senza inestamento, insaccamento o imballaggio, di pro-	
	dotti ortofrutticoli;	
	- prestare servizi di lavorazione materie prime alimentari	
	e alimenti, cottura alimenti, pesatura alimenti, disosso, la-	
	vaggio e scelta frutta e verdura, imbustamento alimenti, ma-	
	nipolazione alimenti, sporzionamento pasti, preparazione pa-	
	sti, vestizione alimenti, assemblaggi nel settore dell'indu-	
	4	

	stria meccanica, automobilistica, manifatturiera, tessile,	
	ecc., inscatolamento, picking, carico e scarico mezzi, carico	
	e scarico magazzino, gestione scorte e rotazione magazzino,	
	imbustamento, etichettatura;	
	- gestione di magazzini per stoccaggio, carico, scarico,	
	deposito, smistamento, presa e consegna di merci per conto	
	terzi, nonche' la gestione di autoporti, centri di trasporto	
	in genere e mercati ortofrutticoli, alimentari e simili;	
	- svolgere attività di montaggio, smontaggio e pulizia, al-	
	lestimento e arredamento per fiere, mostre, congressi, conve-	
	gni, meeting e ricevimenti;	
	- prestare servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	di macchinari ed impianti industriali e di materiali infiam-	
	mabili, di cabine telefoniche e di distributori di gettoni;	
	- svolgere lavori di manutenzioni stradale, comprese le ope-	
	re di segnaletica e sicurezza stradale e di assistenza tecni-	
	ca e contabile ai cantieri;	
	- svolgere lavori di montaggio industriale e in particolare	
	di carpenteria metallica, montaggi di impianti tecnologici,	
	celle frigorifere, controsoffitti, infissi e pavimentazioni;	
	- svolgere lavori di manutenzione, installazione di cami-	
	ni/canne fumarie/condotti di ogni tipologia/caldaie/frigori-	
	feri/impianti aria condizionata, impianti da fonti energeti-	
	che rinnovabili e non; manutenzione di aree verdi; piccole o-	
	pere edili, opere elettriche, opere idrauliche; gestione sta-	
	5	

	bilimenti balneari e parchi tematici;	
	- raccogliere e smaltire rifiuti speciali ospedalieri;	
	- svolgere attività di nettezza urbana, d'igiene urbana,	
	d'igiene ambientale (spazzamenti, disinfezioni, disinfesta-	
	zioni, bonifiche, ecc.), lavaggio cassonetti e contenitori	
	per nettezza urbana e rifiuti;	
	- prestare servizi di pulizie generali e speciali per am-	
	bienti civili, industriali, ospedalieri e sterilizzazione di	
	attrezzature ed ambienti ospedalieri ed in genere di locali	
	ed ambienti pubblici e privati;	
	- prestare servizi di pulizie camerate, dormitori ed al-	
	loggi collettivi compreso il riordino ambienti e camere, ri-	
	facimento letti a comunità, alberghi, e complessi ricettivi	
	in genere;	
	- prestare servizi di pulizia locomotive, vetture ferrovia-	
	rie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropoli-	
	tane, traghetti, vaporetti e natanti e pulizia e lavaggio di	
	autoveicoli e beni mobili in genere;	
	- prestare servizi di pulizia e gestione di stabilimenti i-	
	gienici, anche con bagni e docce, nonché lo svolgimento di	
	tutte quelle altre attività considerate complementari alla	
	conduzione di alberghi, compreso la pulizia di spiagge;	
	- svolgere attività di raccolta, cernita, stoccaggio, trasfe-	
	rimento e trasporto, recupero, trattamento, riciclaggio e	
	smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e morfo-	
	6	

	logia, a mezzo di contenitori, automezzi, impianti e tecnolo-	
	gie specifici;	
	- prestare servizi di disinfezione, disinfestazione, derat-	
	tizzazione, defoliazione, sanificazione ed interventi per la	
	difesa dell'ambiente, trattamento acque e installazione di	
	impianti di depurazione per acque potabili;	
	- svolgere attività di recupero, restauro, catalogazione, cu-	
	stodia e sorveglianza di beni culturali e ambientali nonché	
	di documenti per conto terzi;	
	- prestare servizi di hostess, promoters, pubbliche relazio-	
	ni, marketing diretto, telemarketing, distribuzioni di mate-	
	riali pubblicitari e stampati in genere;	
	- organizzare fiere, congressi, convegni, meeting, spettaco-	
	li e servizi connessi;	
	- prestare servizi di lettura e rilevazione utenze;	
	- prestare servizi di ricerca, selezione e formazione di	
	personale;	
	- servizi amministrativi generali, consulenze commerciali,	
	fiscali, societarie, strategia di impresa e tenuta della con-	
	tabilità;	
	- gestire bar, ristoranti, alberghi, mense, distributori au-	
	tomatici e prestare servizi di catering in conto proprio e/o	
	presso alberghi, cliniche ospedali e comunità; gestione di	
	ticket restaurant;	
	- servizi alla ristorazione;	
	7	

	- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industria-	
	li ed edifici pubblici e privati;	
	- gestione di mense ed attività affini compreso il servizio	
	di distribuzione di pasti caldi, freddi e bevande;	
	- lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari di	
	qualsunque tipo;	
	- svolgere attività di distribuzione di giornali, libri,	
	riviste e pubblicazioni, in genere;	
	- gestire impianti di stoccaggio e distribuzione di combusti-	
	bili, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili	
	liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati, manipo-	
	lazione di carburanti, combustibili ed olii;	
	- svolgere servizi di portierato e ricevimento, di lavande-	
	ria e stireria in alberghi comunità, case dello studente,	
	ecc.;	
	- gestire servizi comunali quali affissione di manifesti e	
	gestione di parcheggi;	
	- servizi di vigilanza e custodia immobili;	
	- assunzione di appalti per lavori di custodia e sorveglian-	
	za fabbricati, industrie e strutture varie pubbliche e priva-	
	te previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di pub-	
	blica sicurezza;	
	- elaborare e gestire banche dati nonché produrre e distri-	
	buire software;	
	- gestire biblioteche, musei, pinacoteche, impianti sportivi	
	8	

	e ricreativi e i servizi collegati;	
	- svolgere attività di cellophanatura, rilegatura, etichetta-	
	tura, prezzo di libri e documenti e svolgere attività di	
	tipografia e di stampa in genere;	
	- gestire servizi portuali, aeroportuali e di ricovero e ri-	
	messaggio imbarcazioni;	
	- servizi socio-sanitari ed educativi, ivi compresa l'attività	
	di assistenza agli infermi, alle persone bisognose di cu-	
	re e portatrici di handicap;	
	- noleggiare uffici arredati e prestare servizi collegati	
	quali centralino, segreteria e ricevimento, ed elaborazione	
	dati;	
	- Attivazione di servizi di trasporto condiviso (a titolo di	
	esempio non esaustivo: car pooling, car sharing, servizi di	
	trasporto a chiamata, servizi di trasporto collettivo, sup-	
	porto di mobilità agli utenti di hub di ricarica e colonnine	
	di ricarica);	
	- Attività di assistenza tecnica, ICT e supporto alla mobi-	
	lità innovativa;	
	- Generazione di innovazioni di processo e di prodotto che	
	favoriscano l'adozione di comportamenti più sostenibili dei	
	soci, in particolare:	
	-- ideare, creare e/o gestire piattaforme di condivisio-	
	ne della mobilità;	
	-- ideare, creare e/o gestire processi di ottimizzazione	
	9	

	dei percorsi di trasporto;	
	-- ideare, creare e/o diffondere sistemi di guida sicura;	
	-- ideare, creare e/o diffondere e gestire sistemi di	
	bigliettazione e condivisione nell'ambito, in particolare,	
	dei trasporti;	
	-- prestazione di servizi conto terzi di trasporto merci	
	e/o consegna anche a domicilio;	
	-- Acquistare, vendere e noleggiare tutte le attrezzatu-	
	re connesse alla mobilità sostenibile (a titolo di esempio	
	non esaustivo: pensiline fotovoltaiche, colonnine di ricarica	
	per auto elettriche, rastrelliere per biciclette, velostazio-	
	ni, ecc.);	
	-- Acquistare, vendere e noleggiare mezzi a basso impat-	
	to ambientale;	
	-- Produrre, acquistare, recuperare, trasformare, di-	
	stribuire e vendere generi destinati all'alimentazione delle	
	persone, degli animali e all'utilizzo agricolo;	
	-- Ideare, coordinare e gestire gruppi di acquisto fina-	
	lizzati all'abbattimento dei costi economici, ma, soprattut-	
	to, dell'impatto ambientale del consumo di beni e servizi;	
	-- Realizzare operazioni di qualsiasi tipo destinate a	
	consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali	
	provenienti dalla raccolta differenziata, con esclusione tas-	
	sativa della diretta organizzazione e gestione delle fasi di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e	
	10	

	pericolosi;	
	-- Acquistare, ritirare, riparare, riutilizzare o avvia-	
	re al riuso, condividere, trasformare, distribuire e vendere	
	beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamen-	
	to, arredamento, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, ar-	
	ticoli casalinghi, articoli elettronici, attrezzature di uso	
	comune), sia sotto forma di usato che di nuovo, anche in	
	stock e secondo tutte le modalità di vendita previste dalla	
	normativa; promuovere attività di creazione di beni; scambio	
	di beni e servizi nel rispetto della legislazione vigente;	
	-- Ideare, sviluppare e commercializzare programmi soft-	
	ware idonei a consentire:	
	- una razionale compravendita di energia elettrica;	
	- risparmi energetici;	
	-- Promuovere e partecipare a progetti di ricerca con o-	
	biettivi coerenti all'oggetto sociale. Tale attività potrà	
	essere esercitata anche a supporto di altri enti;	
	-- Promuovere attività di animazione e supporto al turi-	
	simo, in particolare per la promozione e fruizione dei terri-	
	tori in un'ottica di sostenibilità ambientale;	
	-- Gestire, direttamente o indirettamente, attività fi-	
	nalizzate alla tutela ambientale, anche attraverso il suppor-	
	to ad attività e iniziative gestite da terzi;	
	-- Realizzare attività di assistenza e consulenza in am-	
	bito amministrativo e finanziario indirizzate, in particola-	
	11	

	re, alle iniziative di tutela dell'ambiente, nel rispetto	
	della normativa in materia;	
	-- Realizzare attività commerciali, anche on line, arti-	
	gianali e industriali connesse e funzionali alle precedenti	
	attività;	
	-- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto del-	
	la normativa;	
	-- Promuovere iniziative culturali, ricreative, educati-	
	ve e turistiche di sensibilizzazione sui temi della sosteni-	
	bilità ambientale, della riduzione dello spreco, della mobi-	
	lità sostenibile e della produzione di energie rinnovabili,	
	della cittadinanza attiva; produzione di materiale didattico,	
	multimediale ed audiovisivo; promozione e gestione delle at-	
	tività di comunicazione, organizzazione di eventi legati al	
	tema della mobilità sostenibile; attività editoriali;	
	-- Realizzare, erogare e vendere progetti e servizi di	
	welfare aziendale;	
	-- Supervisionare, progettare, coordinare progetti, ero-	
	gare servizi formativi, informativi e di addestramento, coa-	
	ching, consulenza, tutoraggio rivolti sia all'interno che	
	all'esterno della cooperativa;	
	-- Attivare consulenza, assistenza e studi a favore di	
	enti pubblici e privati in tutti i settori attinenti all'og-	
	getto sociale;	
	-- Realizzare e gestire hub di ricarica e parcheggi di	
	12	

	scambio;	
	-- Fornire servizi a CER, costituite al di fuori	
	dell'ambito societario, quali, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo: servizi di consulenza e supporto in 4 tutte le fa-	
	sI della creazione della CER, gestione amministrativa della	
	CER, ecc.;	
	-- Attivare altri servizi nel settore energetico, anche	
	operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni	
	e servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza ener-	
	getica. Per favorire e realizzare l'attività prevista al pre-	
	sente punto B la Cooperativa potrà promuovere e/o formare	
	produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore	
	energetico;	
	-- Educare le comunità in cui opera ad un uso consapevo-	
	le ed ecosostenibile dell'energia;	
	-- Promuovere enti mutualistici e/o democratici di pro-	
	duzione e/o di consumo di energia proveniente da fonti rinno-	
	vabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione,	
	percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di	
	convegni o eventi informativi.	
	La Società assegna la massima priorità a investimenti in ri-	
	cerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di	
	know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più effica-	
	ci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche	
	del nostro tempo.	
	13	

	La Società ricerca opportunità di cooperazione attraverso	
	rapporti di partnership non esclusivi, adesioni e associazio-	
	ni con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi o-	
	biettivi su progetti comuni e non, anche attraverso la strut-	
	turazione di gruppi di lavoro qualificati.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	
	e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi	
	14	

	dell'articolo 2526 del codice civile.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partici-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con parti-	
	colare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di al-	
	tre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto	
	della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione	
	di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in pos-	
	sesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Tutte le suddette attività verranno svolte nei limiti ed in	
	conformità alla normativa vigente, previo ottenimento di tut-	
	15	

	te le eventuali autorizzazioni e/o iscrizioni negli appositi	
	albi e/o elenchi richieste dalla legge e dai relativi regola-	
	menti che disciplinano i suddetti settori di attività.	
	Le attività riservate dalla legge alle cosiddette professioni	
	protette saranno svolte da professionisti iscritti negli ap-	
	positi albi od elenchi, i quali risponderanno personalmente e	
	direttamente nei confronti dei terzi.	
	La società, in via strumentale allo scopo sociale, potrà as-	
	sumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con	
	o senza deposito, e mandati, nonché compiere tutte le opera-	
	zioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ne-	
	cessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.	
	La società potrà altresì assumere interessenze e participa-	
	zioni in altre società ed imprese di qualunque natura, aventi	
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio, potrà inoltre	
	rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	Il tutto con esclusione in ogni caso dell'esercizio delle at-	
	tività di mediazione e delle attività riservate per legge.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	16	

	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche ap-	
	partenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per profes-	
	sione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializ-	
	zazione professionale, possono partecipare direttamente	
	all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad	
	essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali a-	
	deguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative socia-	
	li.	
	17	

	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, è fissata in 5 (cinque) anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	18	

	re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	19	

	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indi-	
	rizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza,	
	dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limi-	
	ti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del pre-	
	20	

	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	bilati dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conse-	
	guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Coope-	
	rativa.	
	21	

	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
	ca, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettro-	
	nica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elet-	
	tronica ordinaria;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con par-	
	ticolare riguardo alla domanda di ammissione a socio lavora-	
	tore, tenuto conto della concreta possibilità di offrire oc-	
	casioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al	
	volume di lavoro disponibile.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	22	

	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	23	

	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano iden-	
	tici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché	
	a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese a-	
	venti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazio-	
	ne accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stes-	
	so, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperati-	
	va;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo	
	24	

	PEC, alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero li-	
	quidazione giudiziale secondo il codice della crisi e del-	
	l'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del	
	codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo	
	quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività vol-	
	ta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	25	

	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre	
	i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo	
	PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coopera-	
	zione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	26	

	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione , oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6	
	della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quindici giorni	
	per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Ammini-	
	strazione, non adempia entro quindici giorni, al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	27	

	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa o aderisca ad altre società che perseguano iden-	
	tici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché	
	presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza la	
	prescritta autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base	
	della relativa delibera, è comunicata al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rap-	
	porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	28	

	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della	
	partecipazione sociale, eventualmente rivalutata, e comunque	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	detratte le somme ancora dovute dal socio. La liquidazione	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, com-	
	ma 3, del Codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	29	

	duto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	30	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00 (cinquecento).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale	
	sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	31	

	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra	
	questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) al socio sovventore spetta 1 (uno) voto indipendentemente	
	dal capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	32	

	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3	
	(tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 25,00 (ven-	
	ticinque). Il valore della quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 500,00 (cinquecento).	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	33	

	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazio-	
	ne con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indi-	
	cazioni relative al potenziale acquirente previste nel prece-	
	dente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione	
	dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità pa-	
	trimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) gior-	
	ni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	34	

	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coope-	
	razione.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consi-	
	glio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	35	

	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanzia-	
	tori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo	
	IV del presente statuto;	
	d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale e delle quo-	
	te dei soci finanziatori, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	viste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	e) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal	
	successivo articolo 27;	
	f) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.01.1992, n. 59;	
	g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	36	

	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutua-	
	listica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio	
	di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a tito-	
	lo di ritorno.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ritorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica deli-	
	bera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regola-	
	mento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c.	
	del codice civile sulla base dei seguenti criteri, considera-	
	ti singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna	
	categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	37	

	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assem-	
	blea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'ero-	
	gazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre	
	che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento	
	gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finan-	
	ziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo	
	2526 del codice civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo e/o revisore legale, se nominato.	
	Art. 25 (Funzione dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea or-	
	dinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	38	

	e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to alla revisione legale dei conti, secondo le modalità pre-	
	viste dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revi-	
	sione legale dei conti;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
	visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relati-	
	vi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo di amministrazione	
	39	

	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o	
	con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia ga-	
	rantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto)	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organoo di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10 (die-	
	ci) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	40	

	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha 1 (u-	
	no) solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione.	
	41	

	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusi-	
	vamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in parti-	
	colare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mez-	
	zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-	
	cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di	
	audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collega-	
	mento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove	
	sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto ver-	
	balizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	42	

	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministra-	
	tore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato,	
	della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-	
	cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	
	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in	
	occasione delle singole Assemblee.	
	43	

	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di-	
	spari di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti	
	dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il nume-	
	ro.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	44	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo di Amministrazione)	
	L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta	
	all'Organo di Amministrazione la decisione inerente la fusio-	
	ne per incorporazione di una società il cui capitale sociale	
	sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa;	
	si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e all'Organo di control-	
	lo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sul-	
	la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteri-	
	45	

	stiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consi-	
	gliere.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in	
	modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di con-	
	trollo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno pri-	
	ma della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamen-	
	te, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo	
	ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	46	

	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente	
	il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscri-	
	zione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni con-	
	flitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	47	

	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo	
	qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	48	

	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulterio-	
	re remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale	
	dei conti.	
	49	

	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'As-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegia-	
	le. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del	
	Codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione lega-	
	le dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'articolo 2477 del Codice civile.	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando co-	
	stituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusiva-	
	mente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In que-	
	sto ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguen-	
	ti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo	
	incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	50	

	ta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente	
	il componente dell'Organo di controllo incaricato della ver-	
	balizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscri-	
	zione del verbale sul relativo libro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompa-	
	51	

	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento) Gli Arbitri sono in numero	
	di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della So-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n.	
	52	

	5/2003. Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è im-	
	pugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del	
	Codice di procedura civile quando per decidere abbiano cono-	
	sciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assemblea-	
	ri.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni	
	dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che es-	
	si chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma se-	
	condo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	53	

	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci co-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	54	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le man-	
	sioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione).	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civi-	
	le, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	55	

[illegible]

58 di 58